

Decreto Presidenziale

N. 142 Del 07-09-2017

Oggetto: **D.LGS. 152/06 ART. 208- DITTA GREEN LINE SRL CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN V. ALESSANDRINI 2B DEL COMUNE DI RECANATI (MC). RINNOVO CON MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA CON D.D. N. 301-14° DEL 26/09/2006 E S.M.I. PER IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI (R3 - R13).**

IL PRESIDENTE

assistito dal Segretario Generale DOTT. SILVANO MARCHEGIANI.

Oggetto: **D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA GREEN LINE SRL CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN V. ALESSANDRINI 2B DEL COMUNE DI RECANATI (MC). RINNOVO CON MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA CON D.D. N. 301-14° DEL 26/09/2006 E S.M.I. PER IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI (R3 - R13).**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale n. 24/2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

Documento istruttorio

Precedenti autorizzazioni

La GREEN LINE SRL è autorizzata ai sensi dell'art. 208 D. Lgs 152/2006 all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi (R3-R13) presso l'impianto sito in via Alessandrini 2B del Comune di RECANATI (MC) (D.D. 301-14° del 26/09/2006 e s.m.).

Su area attigua la GREEN LINE SRL esercita la medesima attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del citato D. Lgs 152/2006 (D.D. n. 353/X del 23/09/2011)

Descrizione dell'impianto

L'impianto si trova nel Comune di Recanati – loc. Montefiore, su area catastalmente distinta al foglio 31 part. 294.

Le operazioni effettuate all'interno dell'impianto si sostanziano nella messa in riserva (R13) e nell'operazione (R3) di recupero di rifiuti tessili.

Istruttoria

Con nota pervenuta in data 08/08/2016 (Ns prot. n. 30484/2016) la soc. "GREEN LINE SRL" ha richiesto il contemporaneo avvio sia del procedimento di Valutazione di impatto Ambientale di cui all'art. 12 e ss. della L.R. 3/2012, sia del procedimento di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006, la cui istanza concerne il rinnovo con modifica dell'autorizzazione rilasciata con la citata D.D. 301/XIV del 26/09/2006 e s.m.

La modifica richiesta non riguarda i criteri di gestione ma propone la possibilità di invertire i locali dove vengono eseguite le operazioni di recupero (procedura semplificata ed ordinaria) e di modificare i quantitativi dei rifiuti autorizzati, aumentando quelli da gestire in procedura ordinaria e diminuendo quelli da gestire in procedura semplificata, ma lasciando comunque invariato il quantitativo totale degli stessi.

Viene anche richiesta la possibilità di rimuovere i vincoli quantitativi posti nell'autorizzazione ordinaria per i singoli CER, fermi i quantitativi massimi stoccabili e trattabili giornalieri e annui.

Viene infine richiesto l'inserimento dell'operazione R12 tra quelle autorizzate.

La richiesta viene giustificata dalla crescente difficoltà di svolgere su gran parte dei rifiuti tessili in entrata i procedimenti previsti dal D.M. 05/02/1998.

In estrema sintesi relativamente ai CER si propone la seguente modifica:

TIPOLOGIA RIFIUTO	CODICE CER	OPERAZIONI GESTIONE
rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	04 02 09	R3-R12-R13
rifiuti da fibre tessili grezze	04 02 21	R3-R12-R13

rifiuti da fibre tessili lavorate	04 02 22	R3-R12-R13
imballaggi in materia tessile	15 01 09	R3-R12-R13
plastica	16 01 19	R3-R12-R13
componenti non specificati altrimenti	16 01 22	R3-R12-R13
prodotti tessili	19 12 08	R3-R12-R13
abbigliamento	20 01 10	R3-R12-R13
prodotti tessili	20 01 11	R3-R12-R13
QUANTITA' ANNUA MESSA IN RISERVA (R13 - R12)		TONN. 3850
QUANTITA' MASSIMA STOCCABILE		TONN. 49
QUANTITA' ANNUA TRATTABILE (R3)		TONN. 3.850
QUANTITA' GIORNALIERA TRATTABILE		TONN. 40

Con D.D. n. 458 del 24/11/2016, in attesa della conclusione della procedura di screening di cui all'art. 8 e ss. della L.R. 3/2012 la ditta è stata autorizzata alla prosecuzione temporanea dell'attività ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs 152/2006 in quanto dotata delle certificazioni UNI EN ISO 14004:2004 e UNI EN ISO 9001:2008.

Con D.D. n. 12 del 16/01/2017 l'impianto è stato escluso dalla VIA con prescrizioni.

Riavviato il procedimento ai sensi dell'art. 208 co. 1 del D. Lgs 152/2006, in data 10/02/2017 si è tenuta la conferenza di servizi istruttoria, conclusasi con esito favorevole sebbene siano state richieste ulteriori planimetrie di dettaglio per l'esatta individuazione delle aree da invertire.

Le integrazioni richieste sono state presentate in data 13/03/2017 (Ns. prot. n. 7528/2017)

Ai fini del procedimento in questione sono stati acquisiti i contributi istruttori di:

- parere favorevole reso da ASUR prot. n. 14053 del 07/02/2017 (Ns. prot. n. 3319/2017);
- parere favorevole reso da ARPAM Dip. Prov.le di Macerata prot. n. 4151 del 09/02/2017 (Ns. prot. n. 3655/2017);
- parere di compatibilità urbanistico-ambientale reso dal Comune di Recanati prot. n. 10000 Rif. n. 6597 (Ns. prot. n. 7414 del 13/03/2017).

Proposta

Sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, valutata positivamente l'istanza, si propone di approvare il progetto con il rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/2006.

L'approvazione del progetto costituisce, ex art. 208 co. 6 del TUA, relativamente all'area di intervento, variante urbanistica al PRG del Comune di Recanati.

Costituisce, altresì, per quanto occorra, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190 del 2012 e per quanto risulta agli atti della pratica, non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento ed il responsabile che ne cura l'istruttoria, come richiesto dalle circolari del Segretario Generale Id. 5193365 del 18/02/2014 e Id. 5299295 del 30/05/2014, per tutto quanto sopra **si propone di decretare quanto segue:**

1. Rinnovare per anni dieci (10) alla GREEN LINE SRL con sede legale ed operativa in V. ALESSANDRINI 2B del Comune di RECANATI (MC) l'autorizzazione alla gestione di un centro di recupero rifiuti speciali non pericolosi rilasciata con D.D. n. 301-14° del 26/09/2006 e s.m.i.

2. Approvare la richiesta di modifica concernente:

- diversa allocazione dell'impianto per la gestione in procedura ordinaria, come individuato nella Tav. 6 integrazione (febb. 2017)

- modifica dei quantitativi autorizzati;
- rimozione dei vincoli quantitativi per i singoli CER, fermi i quantitativi massimi stoccabili e trattabili (giornalieri e annui);
- inserimento dell'operazione R12.

3. **Approvare** conseguentemente gli elaborati trasmessi dalla GREEN LINE SRL (info.ecostudiomc.it)@in data 08/08/2016 (Ns. prot. 30484/2016) ed in data 13/03/2017 (NS. prot. al n. 7528/2017), i quali tutti saranno a richiesta restituiti timbrati al preponente.

4. Dare atto che:

- a. Le operazioni di recupero autorizzate consistono in R13 – R12 - R3;
- b. I rifiuti in ingresso da trattare presso l'impianto sono di seguito elencati:

TIPOLOGIA RIFIUTO	CODICE CER	OPERAZIONI GESTIONE
rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	04 02 09	R3-R12-R13
rifiuti da fibre tessili grezze	04 02 21	R3-R12-R13
rifiuti da fibre tessili lavorate	04 02 22	R3-R12-R13
imballaggi in materia tessile	15 01 09	R3-R12-R13
plastica	16 01 19	R3-R12-R13
componenti non specificati altrimenti	16 01 22	R3-R12-R13
prodotti tessili	19 12 08	R3-R12-R13
abbigliamento	20 01 10	R3-R12-R13
prodotti tessili	20 01 11	R3-R12-R13
QUANTITA' ANNUA MESSA IN RISERVA (R13 - R12)		TONN. 3850

QUANTITA' MASSIMA STOCCABILE		TONN. 49
QUANTITA' ANNUA TRATTABILE (R3)		TONN. 3.850
QUANTITA' GIORNALIERA TRATTABILE		TONN. 40

c. La quantità annua di rifiuti autorizzata ammonta a 3.850 tonn.

d. La quantità giornaliera/istantanea autorizzata in R13 ammonta a 49 tonn.;

e. La quantità giornaliera autorizzata in R12 - R3 ammonta a 40 tonn.

5. Disporre che nell'attività di gestione dell'impianto in questione la ditta si attenga all'osservanza delle prescrizioni di alla D.D. 301-14° del 26/09/2006 e s.m., nonché al rispetto delle prescrizioni di cui al provvedimento di esclusione dalla Via (D.D. n. D.D. n. 12 del 16/01/2017)

6. Calcolare, ai sensi e per gli effetti della DGP n. 220 del 09/07/2012, come modificata dalle DGP n. 186 del 20/07/2013 e 17 del 30/01/2015, l'importo della garanzia finanziaria di cui all'art. 208 co. 11 lett. g) del D. Lgs 152/2006 in € 20.000,00.

7. Disporre che il presente provvedimento sia trasmesso alla GREEN LINE SRL al Comune di Recanati, all'ARPAM, Dip. Prov.le di Macerata, all'ASUR Area Vasta 3 di Civitanova Marche ed alla Polizia Provinciale, affinché in relazione alle proprie attribuzioni, provvedano ad effettuare le relative operazioni di verifica e controllo del cui esito questa Provincia dovrà essere informata.

8. Dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

Macerata, li 3 settembre 2017

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(f.to dott.ssa Katia Pesaresi)

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con esso formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

DECRETA

1. Rinnovare per anni dieci (10) alla GREEN LINE SRL con sede legale ed operativa in V. ALESSANDRINI 2B del Comune di RECANATI (MC) l'autorizzazione alla gestione di un centro di recupero rifiuti speciali non pericolosi rilasciata con D.D. n. 301-14° del 26/09/2006 e s.m.i.

2. Approvare la richiesta di modifica concernente:

- diversa allocazione dell'impianto per la gestione in procedura ordinaria, come individuato nella Tav. 6 integrazione (febb. 2017)
- modifica dei quantitativi autorizzati;
- rimozione dei vincoli quantitativi per i singoli CER, fermi i quantitativi massimi stoccabili e trattabili (giornalieri e annui);
- inserimento dell'operazione R12.

3. Approvare conseguentemente gli elaborati trasmessi dalla GREEN LINE SRL (info.ecostudiomc.it)@in data 08/08/2016 (Ns. prot. 30484/2016) ed in data 13/03/2017 (NS. prot. al n. 7528/2017), i quali tutti saranno a richiesta restituiti timbrati al preponente.

4. Dare atto che:

- a. Le operazioni di recupero autorizzate consistono in R13 – R12 - R3;
- b. I rifiuti in ingresso da trattare presso l'impianto sono di seguito

elencati:

TIPOLOGIA RIFIUTO	CODICE CER	OPERAZIONI GESTIONE
rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	04 02 09	R3-R12-R13
rifiuti da fibre tessili grezze	04 02 21	R3-R12-R13
rifiuti da fibre tessili lavorate	04 02 22	R3-R12-R13
imballaggi in materia tessile	15 01 09	R3-R12-R13
plastica	16 01 19	R3-R12-R13
componenti non specificati altrimenti	16 01 22	R3-R12-R13
prodotti tessili	19 12 08	R3-R12-R13
abbigliamento	20 01 10	R3-R12-R13
prodotti tessili	20 01 11	R3-R12-R13
QUANTITA' ANNUA MESSA IN RISERVA (R13 - R12)		TONN. 3850
QUANTITA' MASSIMA STOCCABILE		TONN. 49
QUANTITA' ANNUA TRATTABILE (R3)		TONN. 3.850
QUANTITA' GIORNALIERA TRATTABILE		TONN. 40

c. La quantità annua di rifiuti autorizzata ammonta a 3.850 tonn.

d. La quantità giornaliera/istantanea autorizzata in R13 ammonta a 49 tonn.;

e. La quantità giornaliera autorizzata in R12 - R3 ammonta a 40 tonn.

5. Disporre che nell'attività di gestione dell'impianto in questione la ditta si attenga all'osservanza delle prescrizioni di alla D.D. 301-14° del 26/09/2006 e s.m., nonché al rispetto delle prescrizioni di cui al provvedimento di esclusione dalla Via (D.D. n. D.D. n. 12 del 16/01/2017)

6. Calcolare, ai sensi e per gli effetti della DGP n. 220 del 09/07/2012, come modificata dalle DGP n. 186 del 20/07/2013 e 17 del 30/01/2015, l'importo della garanzia finanziaria di cui all'art. 208 co. 11 lett. g) del D. Lgs 152/2006 in € 20.000,00.

7. Disporre che il presente provvedimento sia trasmesso alla GREEN LINE SRL al Comune di Recanati, all'ARPAM, Dip. Prov.le di Macerata, all'ASUR Area Vasta 3 di Civitanova Marche ed alla Polizia Provinciale, affinché in relazione alle proprie attribuzioni, provvedano ad effettuare le relative operazioni di verifica e controllo del cui esito questa Provincia dovrà essere informata.

8. Dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per applicazione analogica dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROVINCIA DI MACERATA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

sulla Proposta di DECRETO PRESIDENZIALE n. 160 del 04-09-2017

D.LGS. 152/06 ART. 208 -DITTA GREEN LINE SRL CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN V. ALESSANDRINI 2B DEL COMUNE DI RECANATI (MC).
RINNOVO CON MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA CON D.D. N. 301-14° DEL 26/09/2006 E S.M.I. PER IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI (R3 - R13).

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Espresso in data 05-09-2017

Il Dirigente
LUCA ADDEI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Oggetto: D.LGS. 152/06 ART. 208 -DITTA GREEN LINE SRL CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN V. ALESSANDRINI 2B DEL COMUNE DI RECANATI (MC).
RINNOVO CON MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA CON D.D. N. 301-14° DEL 26/09/2006 E S.M.I. PER IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI (R3 - R13).

~~Il Presidente~~ IL PRESIDENTE

assistito dal Segretario Generale DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

Il Funzionario
resistente presso questo Ufficio
fornisce copia conforme all'originale
in presenza della persona cui è consegnata



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue.

IL PRESIDENTE

DOTT. ANTONIO PETTINARI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal **12 SET. 2017** per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000.

Macerata li, **12 SET. 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

Il Segretario Generale
Dott. Silvano Marchegiani

La presente copia, composta di
3 fogli, è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.



IL FUNZIONARIO

Leanduse

GREEN LINE S.r.l.
Via Alessandrini, 2/B
62019 RECANATI (MC)



Prat. 27096-
04/10/2017

COPIA

ALLA PROVINCIA DI MACERATA
Settore 10° "Ambiente"
Via G.B. Velluti, 41 – Loc. Piediripa
62100 MACERATA (MC)


OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 208 – D.P. n. 142 del 07.09.2017 – Garanzia finanziaria.

Il sottoscritto Calcagni Luca, in qualità di legale rappresentante della ditta GREEN LINE S.r.l., con sede in Recanati (MC), Via Alessandrini n. 2/B, C.F. e P. IVA 014800040433, in riferimento al Decreto Presidenziale n. 142 del 07.09.2017, con il quale codesto Ente ha rinnovato l'autorizzazione alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi, trasmette in allegato alla presente la polizza fideiussoria n. 2184031 stipulata con la Compagnia COFACE a garanzia dell'attività sopra indicata.

Il sottoscritto chiede, inoltre, lo svincolo della polizza n. 1708274, stipulata a garanzia dell'attività autorizzata con Det. Dir. 301/XIV del 26.09.2006 (e s.m.i.).

Distinti saluti.

Recanati, 3 ottobre 2017


(Calcagni Luca)

POLIZZA N.

2184031

Cod. Ramo

8154

Cod. Agenzia

012 / 000

Cod. Produttore

CONTRAENTE

GREEN LINE SRL

Cod. NE910054

VIA FEDERICO ALESSANDRINI 2/B
62019 RECANATI

MC I

Cod. Fisc. 01480040433

BENEFICIARIO

PROVINCIA DI MACERATA

Cod. NE1136752

C.SO DELLA REPUBBLICA N. 28
62100 MACERATA

MC I

Cod. Fisc. 80001250432

CAUSALE

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA ESERCIZIO ATTIVITA' RELATIVA AD IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI (R3-R13) SITO IN V. ALESSANDRINI, 2/B DEL COMUNE DI RECANATI (MC) / DECRETO PRESIDENZIALE N° 142 DEL 07-09-2017. - LE CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI FRA IL GARANTE ED IL BENEFICIARIO SI INTENDONO SOSTITuite INTEGRALMENTE DAL TESTO ALLEGATO.*****

IMPORTO DELLA GARANZIA

Eur 20.000,00 diconsi VENTIMILA/00#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA

Anni 7 Mesi 0 Giorni 0 Dal 07/09/2017 Al 07/09/2024

Fraz. ///

Val. EUR

Cambio 1.936,27

Premio Netto Eur 452,51	Accessori Eur 45,26	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 62,23	Totale Eur 560,00
----------------------------	------------------------	---------------------	------	----------------------	----------------------

PROROGHE EVENTUALI

a partire dal

Premio Netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale
--------------	-----------	---------	------	---------	--------

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in MACERATA

il 03/10/2017

IL GARANTE
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Un procuratore
Tania Piferoni

GREEN LINE srl

Via F. Alessandrini, 2/B
62019 MONTEFIORE DI RECANATI - MC
C. Fiscale - P. IVA 01480040433
Tel./Fax 0733850112 - www.greenlinerecanati.it

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08.

IL CONTRAENTE

GREEN LINE srl

Via F. Alessandrini, 2/B
62019 MONTEFIORE DI RECANATI - MC
C. Fiscale - P. IVA 01480040433
Tel./Fax 0733850112 - www.greenlinerecanati.it

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 3 (Pagamento del premio e dei supplementi di premio)
- Art. 4 (liberazione dall'obbligo del pagamento di supplementi di premio)
- Art. 5 (Obbligo di costituire un deposito cautelativo e disciplina delle somme acquisite)
- Art. 6 (Obbligo di rimborso con rinuncia alle eccezioni, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.)
- Art. 7 (Forma delle Comunicazioni e Foro Competente)

IL CONTRAENTE

GREEN LINE srl
Via F. Alessandrini, 2/B
62019 MONTEFIORE DI RECANATI - MC
C. Fiscale - P. IVA 01480040433
Tel./Fax 0733850112 - www.greenlinerecanati.it

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di Eur 560,00 è stato incassato il 3-10-2017

L'ESATTORE

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Polizza fidejussoria

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

PREMESSA

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata GARANTE) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE e a favore del BENEFICIARIO fino alla concorrenza del massimale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso, per il mancato adempimento degli obblighi specificati nella causale. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

Art. 1 - Il GARANTE verserà a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia. Il GARANTE, non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'Art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c.

Art. 2 - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 3 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito del GARANTE. In caso di maggior durata, il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.

Art. 4 - Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:

a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;

oppure

b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 3, la dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 5 - Anche ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1953 C.C., il GARANTE potrà richiedere al CONTRAENTE ed ai suoi eventuali Coobbligati la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere di costituire in pegno verso il GARANTE contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea all'eventuale regresso nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del BENEFICIARIO o di altri Beneficiari su polizze fidejussorie emesse dal GARANTE nell'interesse del CONTRAENTE;
- sopravvenuta insolvenza del CONTRAENTE, protesti o esecuzioni a suo carico, nonché modifiche in negativo della situazione patrimoniale come descritta dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione della polizza o dagli eventuali Coobbligati all'atto della sottoscrizione della coobbligazione;
- ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione delle obbligazioni garantite;
- ogni ipotesi di inadempimento del CONTRAENTE agli obblighi nascenti dal contratto garantito;
- inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza.

Le garanzie prestate e le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al GARANTE a garanzia del regresso fino a che permangono per il GARANTE gli obblighi della presente polizza. Successivamente alla liberazione del proprio impegno, il GARANTE rinuncerà alle garanzie o restituirà al Contraente o ai Coobbligati dette somme maggiorate degli interessi legali. Il GARANTE è irrevocabilmente autorizzato a soddisfarsi sulle garanzie o ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempienza agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagamento delle somme dovute al BENEFICIARIO senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal CONTRAENTE e dai Coobbligati.

Art. 6 - Il GARANTE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui all'Art. 1. CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta, tutte le somme già versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, la qualità soggettiva del CONTRAENTE non consenta l'applicazione di tali interessi, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del tasso ufficiale di riferimento, aumentato di tre punti.

Spese, imposte e tutti gli oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

CONDIZIONI COMUNI A CONTRAENTE E BENEFICIARIO

Art. 7 - Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per le eventuali controversie è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE.

Polizza N. 2184031

FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI

Premesso:

- 1) che la ditta GREEN LINE SRL, con sede legale in VIA FEDERICO ALESSANDRINI 2/B località 62019 RECANATI (MC) sede operativa in V.ALESSANDRINI2/B-RECANATI località/via V. ALESSANDRINI 2/B - COMUNE DI RECANATI (MC) C.F. 01480040433 (in seguito denominata **Impresa**) intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, autorizzata/iscritta, ai sensi degli artt. 208 e 216 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera di Giunta Provinciale n. del della Provincia di Macerata / con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 07.09.2017 rilasciata dalla Provincia di Macerata;
- 2) che la Regione Marche, con deliberazioni di Giunta n. 515 del 16/04/2012 e 583 del 02/05/2012, ha stabilito le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie per le autorizzazioni in materia di operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (escluse le discariche) prevedendo anche l'assoggettamento alla presentazione di dette garanzie a carico dei Soggetti che effettuano le operazioni di recupero di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006;
- 3) che la Provincia di Macerata con deliberazione di Giunta ha preso atto delle suddette deliberazioni regionale approvando anche uno schema per la presentazione delle suddette garanzie;
- 4) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, in conseguenza dell'attività svolta: i costi e i risarcimenti di cui all'art. 1.

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. 1.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata **Società**), alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore della ditta GREEN LINE SRL e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per se e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore della Provincia di Macerata, C.so della Repubblica n. 28 - Macerata fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 20.000,00 (Euro VENTIMILA/00#) secondo quanto previsto per l'attività svolta, ai sensi della Determina dirigenziale n. 142 del 07.09.2017 rilasciata dalla Provincia di Macerata / della delibera della Giunta Provinciale di Macerata n. del

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ E LA PROVINCIA DI MACERATA

Art. 1 (Delimitazione della garanzia) – La Società garantisce alla Provincia di Macerata, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla Provincia stessa per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse all'esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti.

La garanzia è prestata a copertura:

- a) dei costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;
- b) delle operazioni di gestione dei rifiuti e di bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l'esercizio dell'attività autorizzata;
- c) dei costi necessari per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto, ripristino del sito e bonifica dell'area e delle installazioni;
- d) dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente;
- e) dei costi sostenuti dal Comune e/o dall'Ente territorialmente competente, in sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione o iscrizione (per le "procedure semplificate"), che è inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzatorie e/o agli altri obblighi di corretta gestione che non provvede agli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

ST. N. 10411948

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Art. 2 (Durata della garanzia) - La presente garanzia è prestata per un periodo di cinque anni, maggiorato di un ulteriore periodo di due anni, e pertanto fino al 07-09-2024 (Per i soli impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti la durata della garanzia deve essere pari a quella dell'autorizzazione o iscrizione, maggiorata di quattro mesi dalla conclusione della campagna).

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di proroga dell'autorizzazione.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.

Art. 3 (Svincolo) - La garanzia finanziaria può essere svincolata anticipatamente rispetto al termine temporale previsto dall'art. 2 a seguito di documentata istanza da parte del titolare dell'autorizzazione o dell'attività iscritta ed eventuale successiva verifica, con esito positivo, da parte dell'Autorità competente, dell'avvenuta eliminazione dei rifiuti dal sito, nonché dell'avvenuto ripristino e sistemazione dell'area.

Art. 4 (Pagamento del premio) - Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti alla Provincia.

Art. 5 (Escussione delle garanzie finanziarie) Le garanzie finanziarie possono essere escusse dall'Ente garantito (beneficiario) qualora, durante tutto l'arco temporale di durata della polizza, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese, alla gestione dei rifiuti, al ripristino ambientale dello stato di fatto "ante operam" e all'eventuale sistemazione dell'area. Il pagamento dell'importo garantito deve essere eseguito dal fidejussore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944, comma secondo, del codice civile, l'Agenzia di credito/Assicurazione (fidejussore) non potrà valersi del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata (debitore principale). In ogni caso non potranno essere opposte al beneficiario della garanzia eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa.

Art. 6 (Surrogazione) - La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, alla Provincia in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Provincia faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 (Forma delle comunicazioni alla società) - Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 8 (Rivalutazione della polizza) - L'importo della fidejussione verrà rivalutato ogni tre anni in base all'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie degli operai e impiegati e il garante dovrà fornire all'ente garantito apposita dichiarazione di adeguamento.

Art. 9 (Foro competente) - In caso di controversia tra la Società e la Provincia, il foro competente è quello di Macerata.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in MACERATA il 03-10-2017

IL CONTRAENTE

GREEN LINE srl
Via F. Alessandrini, 2/B
62019 MONTEFIORE DI RECANATI - MC
C. Fiscale - P. IVA 01480040433
Tel/Fax 0733850112 - www.greenlinerecanati.it

LA SOCIETA'

**COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.**
Rappresentanza Generale per l'Italia
Un procuratore
Tania Pieroni

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di accettare specificatamente le disposizioni di cui agli artt. 5 Escussione delle garanzie finanziarie) e 9 (Foro competente)

IL CONTRAENTE

GREEN LINE srl
Via F. Alessandrini, 2/B
62019 MONTEFIORE DI RECANATI - MC
C. Fiscale - P. IVA 01480040433
Tel/Fax 0733850112 - www.greenlinerecanati.it

LA SOCIETA'

**COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.**
Rappresentanza Generale per l'Italia
Un procuratore
Tania Pieroni